

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE SACO X

> SACC - AOO SACCI REGISTRO UFFICIALE 0011383 - 24/12/2008

Roma, 2 4 DIC. 2008

Regioni e Province Autonome LORO SEDI

Oggetto: disposizioni transitorie ai fini dell'etichettatura dei prodotti biologici conformi ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 834/2007 ed 889/2008.

2471

PROT. Nº SR

2 9 DIC. 2008 UFF PALSANI VISTO Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari Via Quintino Sella, 42 00187 ROMA

Confederazione Italiana Agricoltori Via Mariano Fortuny 20 00196 Roma

Confagricoltura C.so V. Emanuele 101 00197 Roma

Coldiretti Via XXIV Maggio, 43 00187 Roma

AIAB Via Piave 14 00187 Roma

Federbio Via Marconi, 71 40122 Bologna

AMAB Via Montebello 1 61030 Isola del Piano (PS)

Terra Sana Italia Via Vivaldi, 10 61030 Montefelcino (PU)

Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Via Privata Vasto, 4 20122 Milano

Lega Coop. Agroalimentare, Via Guattani 9 00161 Roma

AGCI Agrital, Via A. Borgoni 78 00153 Roma

Fedagri - Confcooperative, via Torino 146 00184 Roma

Federalimentare Viale Pasteur 10 00144 Roma

Organismi di controllo Loro sedi

Dal 1º gennaio 2009 diventeranno attuativi i regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, i quali abrogano il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Pertanto, ai fini dell'etichettatura dei prodotti conformi ai requisiti dei regolamenti in questione, come previsto dal paragrafo 8, punto ii) dell'art. 95 "Misure transitorie", gli operatori possono continuare ad utilizzare fino al 1º luglio 2010 le disposizioni previste dal Reg. (CEE) n.2092/91 in relazione al numero di codice e/o al nome dell'Organismo di controllo.

Inoltre, con nota n. 8371 del 2 dicembre 2008, l'Ufficio Legislativo della Scrivente Amministrazione ha ritenuto che il Decreto Legislativo n. 220/95 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico", secondo quanto previsto all'art.39, punto 2 del Reg. (CE) n.834/07, debba continuare ad essere la norma applicativa nazionale, salvo eventuali incompatibilità con la norma comunitaria.

Per quanto sopra esposto, nelle more della definizione di nuove specifiche norme nazionali, che definiranno anche quanto previsto dall'art.58 del Reg. (CE) n. 889/08, le indicazioni relative al codice e al nome dell'organismo di controllo, da riportare nell'etichetta dei prodotti conformi ai requisiti dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008, rimangono quelle attualmente vigenti.

Il Capo Dipartimento (Giuseppe Nezzo)

